



Comunità Montana di Valle Camonica

DETERMINAZIONE

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

NUMERO GENERALE	85
DATA	27/02/2024

OGGETTO :

**SERVIZIO DI SUPPORTO LEGALE ALL'ATTUAZIONE
DELL'ART. 47 E 48 DELLA LR LOMBARDIA 26/2003. CIG
B08DF60784**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTE E RICHIAMATE:

- la deliberazione assembleare n. 24 in data 27.12.2023, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) relativo al triennio 2024/2026;
- la deliberazione assembleare n. 25 in data 27.12.2023 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario per il triennio 2024/2026;
- il Decreto del Presidente n. 1/2024 in data 08.01.2024 prot. 202, con il quale sono stati individuati i Responsabili di Servizio per l'anno 2024
- la deliberazione della Giunta Esecutiva n. 1 in data 08.01.2024 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.)
- la Convenzione in data 30.04.2012 la cui scadenza è stata prorogata al 30.04.2032 con deliberazione dell'Assemblea n. 33 del 27.12.2021, con la quale è stata approvata la Gestione in forma associata e coordinata di funzioni e servizi tra la Comunità Montana ed il Consorzio Comuni BIM di Valle Camonica;

PREMESSA

L'art. 19 della L.R. 4/2023 introduce alcune modifiche all'art. 47 della legge regionale n. 26/2003 in materia di "Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche". La lettera b) del comma 1 novella il comma 1 bis del suddetto art. 47 il quale dispone che:

Nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 147, comma 2, del d.lgs. 152/2006, all'articolo 3 bis, comma 1, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo) convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201 (Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica), nonché in coerenza con le finalità di cui all'articolo 1 della legge regionale 15 ottobre 2007, n. 25 (Interventi regionali in favore della popolazione dei territori montani), in base a criteri di differenziazione territoriale e socio-economica e in base a principi di proporzionalità, adeguatezza ed efficienza rispetto alle caratteristiche del servizio, è modificato, il perimetro dell'Ambito Territoriale Ottimale (ATO) di Brescia, in ragione della peculiare morfologia territoriale della relativa provincia nella sua parte settentrionale corrispondente al sub-bacino idrografico dell'Oglio sopra-lacuale, è istituito, su proposta dei comuni interessati, l'Ambito Territoriale di Valle Camonica, coincidente con i confini amministrativi della Comunità montana di Valle Camonica, ed è individuata tale Comunità montana quale ente responsabile del nuovo ATO ai sensi dell'articolo 48, comma 1 bis. La Comunità montana, quale ente responsabile del nuovo ATO, garantisce e promuove il coinvolgimento di tutti gli enti che la compongono nei processi decisionali volti a definire i criteri di gestione e affidamento del servizio, assicurando, su richiesta dei comuni, la prosecuzione dell'affidamento del servizio al gestore prescelto dagli stessi ove esistente o

della gestione in-house ove ammessa dalla legge. Nell'ATO individuato ai sensi del presente comma, le disposizioni del presente articolo e del successivo articolo 49 riferite alle province si applicano alla Comunità montana di Valle Camonica. Ai fini dell'individuazione dell'ATO di Valle Camonica, la Regione tiene conto anche dell'assenza di pregiudizio per l'assetto e la funzionalità dell'ATO di Brescia, in relazione ai principi di cui all'articolo 147, comma 2, del d.lgs. 152/2006."

Il principale elemento di novità sostanziale apportato dall'intervento del Legislatore regionale è l'aver ora specificamente contemplato un nuovo Ambito Territoriale Ottimale coincidente con i confini amministrativi della Comunità Montana di Valle Camonica, in luogo delle precedenti disposizioni (art. 13 della L.R. 24/2021) che invece prevedevano, in termini più generali ed in presenza di determinati presupposti, la possibilità di individuare nuovi ATO perimetrati con riferimento ai confini amministrativi delle comunità montane.

Emerge chiaramente dal dossier del PDL n. 25 che la volontà del legislatore regionale è stata di individuare il nuovo ATO con atto normativo (come per altro avvenuto per gli altri ATO del SII della Lombardia) al fine di evitare potenziali ricorsi del Governo presso la Corte Costituzionale come accaduto per l'art. 13 della L.R. 24/2021 ora superato dalla novella in argomento.

Allo scopo di dare attuazione alle nuove disposizioni introdotte nella LR 23/2003 con la L.R. 4/2023, la Direzione Generale Utilizzo delle Risorse Idriche di Regione Lombardia ha trasmesso in data 1 febbraio 2024 a tutti i comuni compresi nei confini amministrativi della Comunità Montana una nota con la quale vengono fornite le indicazioni operative.

Tuttavia sono fornite indicazioni che si discostano dal dettato normativo delineando un percorso amministrativo che introduce un'ulteriore fase di riconoscimento dell'ATO preceduto dalla richiesta di tutti i comuni ricadenti nel confine amministrativo della Comunità Montana previa deliberazione dei rispettivi consigli comunali. Il percorso delineato non pare coincidere con il dettato dell'art. 147¹ del d.lgs. 152/2006 (Codice dell'Ambiente) e potrebbe introdurre "fasi" censurabili sotto svariati profili.

Per altro la novella normativa introdotta all'art. 47 della L.R. 26/2003 radica, come precisato dal legislatore regionale (si vedano gli emendamenti - approvati - depositati il 30.10.2023), nei medesimi studi che promossero l'emanazione del superato art. 13 della L.R. 24/2021. Alla luce di ciò non pare del tutto convincente neppure l'ulteriore assunto prospettato nella nota regionale che vorrebbe la richiesta A1.2002.0117448 del 9 febbraio 2022 improcedibile, posto che nel sistema delineato dall'art. 147 del d.lgs. 152/2006 una tale istanza ha assunto solo un valore propulsivo e stimolatorio, considerato che l'individuazione² degli ambiti è un potere/dovere attribuito alla

¹ Ci si riferisce alla disposizione dell'art. 147, co. 1 che stabilisce che «gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale partecipano obbligatoriamente all'ente di governo dell'ambito, individuato dalla competente regione per ciascun ambito territoriale ottimale, al quale è trasferito l'esercizio delle competenze ad essi spettanti in materia di gestione delle risorse idriche, ivi compresa la programmazione delle infrastrutture idriche».

² I servizi idrici sono organizzati sulla base degli ambiti territoriali ottimali definiti dalle regioni, dopo la abolizione delle Autorità di ambito territoriale ottimale ad opera dell'art. 1, legge 26 marzo 2010 n. 42. V. già in precedenza l'art 3-bis, d.l. n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla l. 148/2011, il quale prevedeva che «a tutela della concorrenza e dell'ambiente, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano organizzano lo svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica definendo il

sola iniziativa delle Regioni alle quali è altresì affidato il potere sollecitatorio verso gli enti locali all'adesione all'ente di governo dell'ambito e in caso di infruttuoso esperimento l'obbligatorio esercizio dei poteri sostitutivi. Per quanto attiene all'organo regionale a cui competente l'assunzione del provvedimento di delimitazione dell'ambito territoriale ottimale, questa spetta al Consiglio, che esercita la competenza per mezzo di apposita legge regionale (e.g. L.R. 4/2023). L'art. 147 del Codice dell'ambiente prevede, infatti, che «le regioni possano modificare le delimitazioni degli ambiti territoriali ottimali per migliorare la gestione del servizio idrico integrato, assicurandone comunque lo svolgimento secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità», purché ciò avvenga nel rispetto di tre ulteriori principi³.

Da ultimo è da osservare che la Corte costituzionale ha più volte chiarito che la disciplina tesa al superamento della frammentazione verticale e orizzontale della gestione delle risorse idriche, laddove demanda ad un'unica autorità sovracomunale le funzioni di organizzazione, affidamento e controllo della gestione del servizio, è riconducibile alla materia della tutela della concorrenza ed è pertanto ascrivibile alla competenza legislativa esclusiva dello Stato. Non pare dunque praticabile, qualora si volesse superare l'interpretazione letterale del dispositivo del comma 1 bis dell'art. 47 della L.R. 26/2003, laddove dichiara l'istituzione dell'ATO Valle Camonica (si badi che il legislatore regionale con appositi interventi emendativi ha corretto se stesso modificando "al fine di individuare, anche" in "è istituito") l'interpretazione che vorrebbe demandata l'istituzione (alias la ripermimetrazione) dell'ATO Camuno ad un atto amministrativo, posto che neppure si rinviene nel comma 1 ter l'attribuzione di tale potere all'organo giuntale al quale è trasferita la competenza ad esprimersi sul piano degli investimenti e sul piano economico finanziario⁴.

Vi sono pertanto diverse incertezze nell'iter che ha prospettato la Direzione Generale Utilizzo delle Risorse Idriche di Regione Lombardia che rendono necessario, nella fase di prima attuazione dei commi 1 bis e 1 ter dell'art. 47 L.R. 26/2003, attivare un servizio di supporto giuridico - nella redazione degli atti - al responsabile del procedimento della Comunità Montana che si occuperà di dare attuazione alla nota regionale del 1 febbraio 2024.

VISTO il decreto legislativo n. 36/ 20203, in materia di "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art 1 della Legge 21 giugno 2022 n. 78, recante delega al governo in materia di contratti pubblici;

perimetro degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio e istituendo o designando gli enti di governo degli stessi, entro il termine del 30 giugno 2012».

³ Il primo è il principio di unità del bacino idrografico o del sub-bacino o dei bacini idrografici contigui, tenuto conto dei piani di bacino, nonché della localizzazione delle risorse e dei loro vincoli di destinazione, anche derivanti da consuetudine, in favore dei centri abitati interessati.

Il secondo è costituito dal principio di unicità della gestione del servizio, ovvero dell'affidamento del servizio a un solo soggetto.

Il terzo, infine, è il principio di adeguatezza delle dimensioni gestionali, definito sulla base di parametri fisici, demografici, tecnici.

⁴ Anche tali attribuzioni potrebbero essere oggetto di rilievo di incostituzionalità laddove si consideri che ogni attribuzione di potere in ordine alla pianificazione e all'affidamento della gestione unica del servizio è riservata, in via esclusiva, all'ente di governo dell'ambito.

VISTO, in particolare, l'art. 50, del predetto decreto legislativo, recante la disciplina dei contratti sottosoglia;

VISTO l'art. 17, comma 1 del citato decreto legislativo, che dispone che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

CONSIDERATO che questa Amministrazione ritiene quindi indispensabile, procedere - fermo restando il rispetto del principio di rotazione - all'acquisizione del summenzionato servizio mediante affidamento diretto, selezionando un professionista con una esperienza in diritto amministrativo. In particolare nell'assistere pubbliche amministrazioni nell'ambito delle infrastrutture, appalti pubblici, ambiente, iter autorizzativi, servizi pubblici con particolare riguardo al servizio idrico integrato.

CONSIDERATO che a seguito di una disamina degli Studi professionali iscritti e operanti sul territorio italiano nonché da ulteriori indagini informali e dalle informazioni acquisite dai maggiori canali di comunicazione via web, la scrivente Amministrazione, ha individuato e richiesto allo STUDIO "GRIMALDI ALLIANCE", con sede in Corso Europa, 12 a Milano, P.IVA 04063930962, offerta in quanto in possesso dei requisiti di esperienza sopra indicati;

CONSIDERATO altresì che con riferimento all'individuazione dell'operatore economico di cui sopra è rispettato il principio di rotazione di cui all'art. 49, comma 1 del Dlgs n. 36/2023 e ss.mm.ii ;

VISTA ed esaminata la proposta presentata dallo studio "GRIMALDI STUDIO LEGALE, ammontante a complessivi Euro 10.000,00 più spese generali (15%), C.P.A. (4%) e IVA (22%);

RAVVISATA pertanto la necessità per tutte le motivazioni sopra espresse di procedere per l'approvvigionamento del servizio di supporto specialistico legale stragiudiziale in materia di Servizio Idrico Integrato ai sensi dell'art. 50 comma 1, lett. b), del Dlgs n. 36/2023 con affidamento diretto al sopra citato Studio legale

VERIFICATO che la spesa in esame trova copertura nello stanziamento del capitolo 1041/1;

RILEVATO che è intervenuta la concertazione con il Responsabile del Servizio assegnatario della risorsa per l'assunzione del relativo impegno di spesa;

CONSIDERATO che al suddetto procedimento è attribuito il CIG B08DF60784;

RITENUTO di dover provvedere alla pubblicazione dei dati inerenti alla predetta procedura di appalto nella Sezione "Amministrazione Trasparente" sul sito web

istituzionale in ottemperanza a quanto previsto dalla L. 190/2012 nonché dal D. Lgs. 33/2013, ai sensi dell'art 225 comma 2 del Dlgs 36/2023;

RICHIAMATI:

- il D.Lgs. n. 118/2011, attuativo della legge delega in materia di federalismo fiscale n. 42/2009, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi", che prevede una complessiva riforma del sistema di contabilità degli enti locali finalizzata ad una loro armonizzazione tra le diverse pubbliche amministrazioni, ai fini del coordinamento della finanza pubblica;
- il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011;
- il D.Lgs. 267/00 e s.m.i., in particolare l'art. 183 "Impegno di spesa";

CONSIDERATO:

- che il principio della competenza finanziaria potenziata prevede che tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate, attive e passive, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata (impegno), con imputazione all'esercizio in cui essa viene a scadenza;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare, come si attesta con la firma del presente provvedimento, la regolarità e la correttezza dell'atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e l'art. 5 del vigente Regolamento dei controlli interni;

ATTESTATA la rispondenza di quanto oggetto del presente atto a criteri di opportunità, economicità ed efficacia, la competenza e l'interesse dell'Ente all'adozione dell'atto medesimo nonché l'osservanza, la regolarità e la correttezza delle procedure e degli atti preordinati alla sua adozione

DETERMINA

1. di procedere, per le motivazioni esposte in premessa, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 36/2023, ad affidare allo studio "GRIMALDI STUDIO LEGALE", con sede Legale in Milano, Corso Europa n. 12, PIVA 04063930962, il servizio di supporto specialistico legale stragiudiziale in materia di Servizio Idrico Integrato;
2. di impegnare, ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000, la spesa di Euro 14.591,20 compresa IVA (22%), C.P.A. (4%) e spese generali (15%), come da prospetto che segue:

Missione	01	Programma	11	Titolo	1	Macroaggregato	3	UEB	0299002
Creditore				GRIMALDI STUDIO LEGALE P.IVA 04063930962					

Oggetto/Causale	Servizio di supporto specialistico legale stragiudiziale in materia di Servizio Idrico Integrato
Importo	Euro 14.591,20

3. di imputare la spesa di Euro 14.591,20 in relazione all'esigibilità dell'obbligazione (scadenza giuridica), come segue:

Esercizio	Piano dei conti finanziario	Capitolo/articolo	Importo
2024	U.1.03.02.99.002	1041/1	Euro 14.591,20

4. di stabilire che a tale affidamento sarà attribuito il seguente CIG: B08DF60784;

5. di precisare che ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 saranno assolti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

6. di specificare che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia entro 30 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio on-line.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO E L
Centrale Unica di Committenza
Gianluca Guizzardi / InfoCert S.p.A.